



SENTENZA N. 17/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al n. **73831** del registro di Segreteria introdotto con ricorso depositato il 30.1.2023 ad istanza di **(OMISSIS)** rapp.ta e difesa unitamente e/o disgiuntamente dall'avv. Pier Paolo Zambardino C.F. ZMBPPL74R22F839S e dall'avv. Florida Iervolino C.F. RVLFRD75E46G190L con studio in Giugliano (Na) alla Via Ripuaria 149 presso i quali elett.te domicilia in virtù di mandato in allegato telematico alla presente istanza; i quali difensori dichiarano, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c. p. c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081-8391628 e/o indirizzo di pec pierpaolozambardino@avvocatinapoli.legalmail.it e/o indirizzo di posta elettronica pierpaolozambardino@libero.it, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;

**contro**

1. L'I.N.P.S. presso la sede provinciale di NAPOLI C.F. 80078750587 in persona del direttore p.t. ivi domiciliato in via Alcide De Gasperi n. 55, cap 80133 2. L'I.N.P.S. presso la sede legale di ROMA 80078750587 in persona del presidente p.t. elett.te domiciliato per la carica in Via Ciro il Grande 21, 00144;

**per**

*A) dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione dell'ANF per coniuge a carico in misura piena dal dì della domanda amministrativa - 28/01/2019*

- o dalla data che l'On. Giudicante riterrà giusta: B) condannare l'INPS al pagamento della relativa prestazione dal dì della presentazione della domanda amministrativa - 28/01/2019 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o dal giorno che sarà determinato in corso di causa; C) Condannare in ogni caso il convenuto I.N.P.S. al pagamento dei compensi spettanti ai sottoscritti procuratori per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L.27/2012) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/2004), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari.

**Visti** il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

**Rilevata** la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria del 2.1.2025;

### **FATTO**

Parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento degli ANF per il coniuge ex L.n.153/88 sulla pensione n.50336066 CASSA STATO di cui è titolare con decorrenza settembre 2018. Il ricorrente premette di avere presentato domanda all'INPS in data 28.01.2019 e che tale domanda è rimasta senza esito.

Con memoria del 2.1.2025 l'Istituto previdenziale riteneva sussistenti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Infatti, la domanda è stata accolta e gli ANF sono stati pagati nel mese di dicembre 2023. L'INPS ha messo in pagamento la prestazione liquidando contestualmente anche i ratei arretrati. Tale circostanza, affermata nella relazione amministrativa è provata dal cedolino di pensione del mese di dicembre 2023. Nella memoria l'INPS affermava che “*sembrerebbe che l'importo mensile in pagamento (€10,33) non corrisponda a quello chiesto in ricorso (€25,82).* Sul punto ci si riserva di fornire maggiori chiarimenti. Si rappresenta, in ogni caso, che il coniuge del ricorrente è titolare di pensione quale cieco civile/sordomuto e che gli importi percepiti a tale titolo, sebbene siano esenti da IRPEF, vanno computati ai fini del diritto agli ANF. Sommando tali redditi a quelli del ricorrente il limite di €20.943,96, previsto

*dalla legge quale reddito coniugale per poter beneficiare degli ANF nella misura di €.25,82 mensili". Allegava certificato di pensione e prospetto dei pagamenti effettuati dall'INPS in favore della sig.ra (omissis).*

All'odierna udienza, l'avv. Spinelli confermava di aver pagato euro 10,33 euro al mese, in quanto la pensione del coniuge viene conteggiata e incide sulla quantificazione degli assegni per il nucleo familiare. L'avv. Pier Paolo Zambardino chiedeva la cessata materia del contendere, atteso il pagamento da parte dell'INPS avvenuto tra il deposito e la notifica del ricorso, chiedendo tuttavia la corresponsione degli interessi -che non risulta dal cedolino di pagamento- e la condanna di controparte per soccombenza virtuale.

La causa veniva trattenuta per la presente decisione.

### **DIRITTO**

Parte ricorrente ha adito questa Corte per ottenere la condanna dell'INPS al pagamento degli assegni sul nucleo familiare sulla pensione ordinaria di vecchiaia di cui è titolare con decorrenza dal mese di settembre 2018. Nel mese di dicembre 2023 l'INPS ha messo in pagamento la prestazione liquidando contestualmente anche i ratei arretrati.

Tale circostanza, affermata nella relazione amministrativa allegata alla memoria di costituzione dell'INPS, è altresì comprovata dall'allegato elaborato contabile della liquidazione.

Non risulta tuttavia il pagamento degli interessi legali. Pertanto, sugli arretrati già corrisposti spetta l'importo più favorevole tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo i principi affermati con la qui condivisa pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM del 18.10.2002 – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino al soddisfo, nonché gli ulteriori interessi nella misura legale fino al soddisfo.

Il ritardato adeguamento da parte dell'istituto previdenziale giustifica l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale con la condanna alle spese processuali come liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni:

- a) dichiara la parziale cessata materia del contendere relativamente alla sorte capitale;
- b) accoglie la domanda concernente la liquidazione degli interessi e rivalutazione monetaria, spettando al ricorrente, sugli arretrati già corrisposti, l'importo più favorevole tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo i principi affermati con la qui condivisa pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM del 18.10.2002 – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino al soddisfo, nonché gli ulteriori interessi nella misura legale fino al soddisfo.
- c) Condanna l'INPS al pagamento, in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari, delle spese di assistenza legale che si liquidano in complessivi euro 500,00.

Così deciso in Napoli il 15.1.2025.

Il Giudice monocratico  
(dott.ssa Flavia D'Oro)  
F.to digitalmente

*Depositata in Segreteria il giorno 20.01.2025*

Il Direttore della Segreteria  
(Maurizio Lanzilli)

## DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico  
(dott.ssa Flavia D'Oro)  
F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA  
Dott. Maurizio Lanzilli  
(firma digitale)  
Firma digitale